



La seduta d'aula

Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Informazione
e Comunicazione

a cura di
Iolanda Caroselli
Consigliere parlamentare,
servizio d'Aula



Consiglio di Presidenza

Presidente

On. Guido Lo Porto

Vice Presidenti

On. Salvo Fleres

On. Vladimiro Crisafulli

Deputati Questori

On. Franco Catania

On. Andrea Zangara

On. Girolamo Turano

Deputati Segretari

On. Sebastiano Burgaretta Aparo

On. Francesco Scoma

On. Giuseppe Basile

On. Giuseppe Galletti

On. Angelo Paffumi

Con la collaborazione di:





Indice

 L'Assemblea Regionale Siciliana	5
 Che cosa è la sessione?	7
 Svolgimento della seduta d'aula	8
 Numero legale, verifica del numero legale, congedi nella seduta	10
 Cosa discutono i 90 deputati?	11
 Cos'è il disegno di legge?	12
 Iniziativa delle leggi e discussione dei disegni di legge in Aula	13
 Esame dei disegni di legge in Aula	15
 Emendamenti presentati ai disegni di legge	19
 Discussione dei disegni di legge	20
 Ordini del giorno	31



Indice



Votazioni	35
Attività ispettiva e politica	38
Svolgimento delle interrogazioni	39
Svolgimento delle interpellanze	46
Svolgimento delle mozioni	51
Discussione sulla relazione concernente l'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'Amministrazione	59
Conclusione della seduta	60



L'Assemblea Regionale Siciliana



Assemblea regionale siciliana è convocata normalmente dal Presidente dell'Assemblea, con un invito che viene notificato (*si tratta di una comunicazione inviata per posta elettronica, con una e-mail, che sostituisce il vecchio telegramma*) ai deputati nel loro domicilio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la adunanza.

Nel caso in cui viene richiesta una convocazione straordinaria con carattere d'urgenza il termine è ridotto a cinque giorni.

Il Presidente deve riconoscere il carattere di urgenza e tale riconoscimento deve risultare dall'avviso di convocazione, che va pubblicato, con l'ordine del giorno della seduta, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Ad esempio, con decreto presidenziale 20 marzo 2004, a firma del Presidente Lo Porto, l'Assemblea regionale siciliana è stata convocata in sessione straordinaria, con carattere

d'urgenza, lunedì 29 marzo 2004, per discutere due disegni di legge riguardanti interventi a favore dei familiari delle vittime dell'attentato a Nasiriya ed interventi per i familiari del cittadino tunisino



Mohamed Abid deceduto nel compimento di un atto eroico di salvataggio. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, però è possibile - su richiesta scritta di almeno dieci deputati - che l'Assemblea decida, peralzata e seduta, di adunarsi in seduta segreta. Questo avviene sempre quando sono trattate questioni riguardanti singole persone (articolo 76).

Alle sedute pubbliche assistono il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente con suo atto scritto (articolo 78). Essi siedono al banco della Presidenza; alla destra del Presidente, di norma, siede uno dei deputati segretari, i quali hanno il compito di leggere il processo verbale e gli altri atti di cui sia data comunicazione all'Aula, mentre alla sinistra del Presidente siede il Segretario Generale, e quindi i direttori dei servizi incaricati di seguire l'attività d'Aula. È il Presidente che apre e chiude la seduta, stabilisce le materie da trattare per la sessione, annuncia la data e l'ora della seduta successiva e l'ordine del giorno che viene affisso all'albo.





Che cosa è la sessione?



Assemblea organizza i suoi lavori secondo il metodo della programmazione (*pianificando, cioè, l'attività parlamentare secondo un programma ben individuato*). A tale scopo l'anno solare è suddiviso in sei bimestri e, per ciascun bimestre viene tenuta una sessione ordinaria (che rappresenta l'insieme della attività parlamentare da svolgersi nell'arco determinato di due mesi). Quindi, per ciascuna sessione viene predisposto un programma relativo a tutto il periodo di durata della sessione ed il calendario riguardante i lavori parlamentari di quattro settimane.


L'ultima sessione dell'anno è dedicata con carattere di precedenza all'esame del bilancio e della legge finanziaria ed al dibattito su una relazione del Presidente della Regione sullo stato della spesa e sulla attuazione delle leggi.

Ogni due mesi si predispongono i programmi dei lavori a cura del Presidente, sentiti i vicepresidenti, il Governo, i presidenti dei Gruppi parlamentari ed i presidenti delle Commissioni legislative permanenti, e questo programma è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, anche per quanto attiene alle funzioni ispettive e di controllo. Nell'ambito del programma un terzo è riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

Il programma è quindi approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea e diventa definitivo con la comunicazione all'Assemblea da effettuarsi immediatamente dopo la conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Se, però, all'atto della comunicazione, un Presidente di Gruppo parlamentare si oppone, l'Assemblea decide per alzata e seduta dopo che siano intervenuti non più di un deputato per gruppo e con un tempo massimo di cinque minuti per ciascuno.



Svolgimento della seduta d'aula



Di ogni seduta pubblica viene redatto il processo verbale. Di che si tratta? E' un documento che contiene gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea, con l'oggetto ed i nomi di coloro che hanno partecipato alle discussioni; mentre per le sedute segrete il verbale è redatto dal Segretario, salvo che non sia deliberato diversamente dall'Assemblea (articolo 80).

La seduta ha inizio quando il Presidente, entrato in Aula e sedutosi, fa avverti-

re i deputati dell'inizio dei lavori attraverso il suono del campanello e dichiara aperta la seduta. Quindi, di norma, uno dei deputati segretari dà lettura del processo verbale, che viene approvato senza votazione tranne che vi siano delle obiezioni. Se occorre la votazione, questa avviene per alzata e seduta.

Sul processo verbale il deputato può intervenire solo per farvi inserire una rettifica o per chiarire il proprio pensiero o per fatto personale.

Dopo la sua approvazione, il Presidente ed il deputato segretario firmano il processo verbale. Inoltre, di ogni seduta pubblica viene redatto e successivamente pubblicato il resoconto stenografico, che riporta per intero tutti i dibattiti e gli atti relativi a quella seduta.

Dopo la lettura del processo verbale, il Presidente procede con le comunicazioni, che riguardano: la presentazione di disegni di legge e la loro assegnazione alle competenti Commissioni legislative; le eventuali impugnazioni del Governo regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato e quelle del Commissario dello Stato avverso le leggi dell'Assemblea; le domande di congedo o le missioni dei deputati; le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate, nonché le risposte del Governo alle interrogazioni con risposta scritta.

Se un deputato intende fare una comunicazione o una richiesta su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, può parlare per non più di cinque minuti prima della conclusione della seduta.

I deputati sono tenuti a partecipare alle sedute, tranne che abbiano chiesto congedo (il congedo è una assenza giustificata, diversa dal caso di malattia) per iscritto al Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea. In tal caso il congedo non costituisce assenza. I deputati che sono in missione su incarico della Presidenza vengono considerati in congedo.



Numero legale, verifica del numero legale, congedi nella seduta



elle sedute dell'Assemblea il numero legale è presunto. Si procede ad accertare il numero legale (e cioè la presenza della metà più uno dei deputati dell'ARS, che sono novanta in totale, detraendo il numero di quei deputati che risultano in congedo o in missione), su richiesta di cinque deputati o del Governo, e comunque non prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento.

I congedi dei deputati che siano superiori a nove (un decimo del numero complessivo dei deputati) non vengono calcolati ai fini del numero legale.

Se manca, in seguito a verifica, il numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, oppure toglierla; in questo caso l'Assemblea si intende convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente.

Nessun deputato può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Se turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può escludere il deputato dall'Aula per l'intera seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

Nel caso di censura il deputato, oltre ad essere immediatamente escluso dall'Aula, è interdetto a ricomparirvi per un termine non minore di due giorni e non maggiore di otto.

I poteri di polizia dell'Assemblea e della sua sede - Palazzo dei Normanni – spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati dal Presidente, assistito dai tre deputati questori che impartiscono al personale di servizio gli opportuni ordini.

Nei locali riservati ai deputati e negli uffici dell'Assemblea non può entrare la forza pubblica se non per ordine del Presidente. Allo stesso modo, nessuna persona estranea all'Assemblea, per alcun motivo, può introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri. Il pubblico è ammesso durante le sedute previa autorizzazione e siede negli appositi banchi riservati, seguendo i lavori in silenzio e a capo scoperto, senza manifestare alcun segno di approvazione o disapprovazione.



Cosa discutono i 90 deputati?



Assemblea può discutere e deliberare solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno. Quest'ultimo è deciso dal Presidente dell'Assemblea, sentiti i vicepresidenti dell'Assemblea e i presidenti dei gruppi parlamentari.



Cos'è il disegno di legge?



È una proposta di legge, di iniziativa di uno o più deputati o di iniziativa del Governo, contenente il titolo, una relazione e gli articoli, che viene presentata all'Assemblea regionale siciliana. E' ammessa anche l'iniziativa popolare: in questo caso la proposta deve essere firmata da almeno 10 mila cittadini o presentata da almeno 40 consigli comunali e provinciali in modo da rappresentare non meno del dieci per cento della popolazione siciliana.

I disegni di legge sono iscritti (cioè inseriti) all'ordine del giorno man mano che vengono esaminati e inviati per l'Aula dalle competenti Commissioni.

Se un deputato vuol intervenire in una discussione deve farne domanda al Presidente e parlare dalla tribuna o dal banco (al banco del Governo siedono gli assessori regionali che compongono il Governo ed il Governatore, che è il Presidente della Regione; al banco della Commissione siedono, di volta in volta, i deputati che fanno parte della Commissione legislativa competente sulla materia che è oggetto del disegno di legge in discussione).

Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari. Se un deputato non è presente in Aula quando è il suo turno decade dal diritto alla parola.

I componenti del Governo e quei deputati che siano stati incaricati dalle Commissioni di sostenere la discussione dei progetti di legge non sono soggetti

al turno di iscrizione e possono avere la parola ogni qual volta lo richiedano.

L'oratore che prende la parola parla dalla tribuna o dal banco, in piedi e rivolto al Presidente (articolo 102).

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale (103).

Nella discussione su un disegno di legge la durata degli interventi non può superare i quindici minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento. Quando il deputato interviene per fare una dichiarazione di voto ha a disposizione solo cinque minuti. Trascorsi questi termini, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Inoltre, se un oratore si allontana dall'argomento in discussione lo invita ad attenersi. Se l'oratore non si adegua alla richiesta, il Presidente, dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.



Iniziativa delle Leggi e discussione dei disegni di Legge in Aula



iniziativa delle leggi spetta al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai consigli comunali e provinciali, che la esercitano secondo quanto previsto all'articolo 12 dello Statuto.



Art. 12 Statuto

"1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante

presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale."



I disegni di legge possono essere iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea man mano che vengono esaminati dalle competenti Commissioni. Su questo decide la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che è convocata dal Presidente dell'Assemblea. Alla Conferenza partecipano anche i Vicepresidenti dell'Assemblea e, talvolta, se si tratta di questioni di particolare rilevanza o su richiesta di uno o più presidenti di Commissione, anche i Presidenti delle Commissioni legislative.



Esame dei disegni di Legge in Aula



Prima che inizi la discussione in Aula di un disegno di legge, che è stato approvato dalla Commissione legislativa competente per materia, la relazione predisposta dalla Commissione ed il testo del disegno di legge stesso devono essere distribuiti almeno 48 ore prima della discussione, tranne che vi siano motivi di urgenza e l'Assemblea deliberi altrimenti.

Quindi, si procede prima alla discussione generale del disegno di legge, poi alla discussione particolare ed infine alla votazione degli articoli (articolo 119).

L'esame del disegno di legge ha inizio con la relazione che accompagna il disegno di legge che viene svolta dal relatore, di norma è il presidente della Commissione o un deputato componente della Commissione che ha esaminato per competenza il testo e lo ha approvato per l'esame d'Aula. Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione generale, sulla quale prendono la parola tutti i deputati che intendono intervenire ed, infine, il Governo.

Esaurita la discussione generale, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, il passaggio all'esame degli articoli. Se l'Assemblea lo non approva, il disegno di legge si considera respinto.

La discussione sugli articoli precede quella sugli emendamenti. Questi ultimi sono delle proposte modificative al testo di uno o più articoli del disegno di legge.

Qui di seguito viene riportato un esempio di esame di disegno di legge, in particolare dell'articolo 1 del disegno di legge n. 763/A in materia di pesca, al quale è stato presentato un emendamento e lo svolgimento delle votazioni (prima quella dell'emendamento e poi quella dell'articolo, come modificato dall'emendamento stesso):



Seguito della discussione del disegno di legge "Norme in materia di pesca e disposizioni sui servizi di vigilanza venatoria" (n. 763/A)

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 763/A "Norme in materia di pesca e disposizioni sui servizi di vigilanza venatoria", posto al numero 2).

Invito i componenti la III Commissione 'Attività produttive' a prendere posto al banco delle commissioni.

Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso nella precedente seduta dopo la votazione del passaggio all'esame degli articoli. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

*"Art. 1. Abolizione dei diritti esclusivi di pesca
1. Al fine di incrementare l'attività della pesca mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca, di tutelare e garantire il patrimonio anche culturale e turistico legato alla pesca tradizionale, di favorire il progresso*



economico e sociale delle categorie interessate, i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Regione siciliana compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, sono estinti all'atto di entrata in vigore della presente legge".

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Lo Curto il seguente emendamento 1.1:

All'articolo 1 aggiungere i seguenti commi:

"2. Le concessioni a fini di pesca sugli specchi d'acqua su cui insistevano i diritti esclusivi estinti sono attribuite nel rispetto della normative vigente e delle quote di cattura del tonno rosso stabilite dal Ministero delle politiche agricole in osservanza del Regolamento CE n. 65/98 e successive modifiche e integrazioni".

"3. In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, sugli specchi d'acqua sui quali insistevano i diritti esclusivi di pesca estinti è autorizzato lo svolgimento di attività di ricerca sperimentale da parte di enti pubblici nazionali di ricerca".

Comunico altresì che gli onorevoli Oddo, Turano e Papania hanno dichiarato di voler sottoscrivere il predetto emendamento.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

INFURNA, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CIMINO, assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Il parere della Commissione?

INFURNA, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CIMINO, assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Favorevole.

*PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*





Emendamenti presentati ai disegni di Legge



Ogni deputato ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputa opportuno per la discussione.

Non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla Commissione o da un Presidente di gruppo parlamentare, emendamenti che non siano già stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente Commissione o strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente.

Non è possibile proporre emendamenti o articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea adottate sullo stesso argomento o estranei all'oggetto della discussione.

Gli emendamenti vengono presentati, di norma, dattiloscritti e firmati, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge cui si riferiscono e non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione.

Prima della chiusura della discussione generale si possono presentare emendamenti solo se siano firmati da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare.

Tutti questi emendamenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale. Dopo la chiusura della discussio-

ne generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati dal Governo o dalla Commissione o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

Tali termini non si applicano se gli emendamenti siano presentati da parte del Governo o della Commissione e tendano a rielaborare articoli nonché emendamenti o subemendamenti presentati.

Se un emendamento comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata deve essere trasmesso, appena presentato, anche alla Commissione Bilancio perché esprima il suo parere entro il termine di 24 ore.



Discussione dei disegni di Legge

R

itornando alla discussione in Aula di un disegno di legge, distribuita la relazione da parte della Commissione ed il testo del disegno di legge, l'Assemblea procede, quindi, prima alla discussione generale, poi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli.

Il Presidente, dopo gli interventi di tutti i deputati che si sono iscritti a parlare e del Governo, dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, che sono discussi e votati. Se non sono stati presentati emendamenti, si pone in votazione direttamente l'articolo, altrimenti la votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e si procede cominciando dagli emendamenti soppressivi (che tendono cioè ad eliminare, in tutto o in parte, l'articolo proposto nel testo all'esame dell'Aula), poi quelli modificativi ed infine gli aggiuntivi. E' possibile anche la votazione degli emendamenti per parti separate.

La votazione si fa sugli emendamenti e sull'intero articolo. Quando è presentato un solo emendamento, ed è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

Qualora siano presentati più emendamenti allo stesso testo, sono posti in votazione a partire da quelli che si allontanano di più dal testo originario e, cioè, come si è detto, prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi i modificativi e poi gli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli deputati, prima di quelli proposti dalla Commissione e quelli presentati dalla Commissione, prima di quelli proposti dal Governo.

Prima della votazione finale la Commissione, il Governo o un deputato possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che siano opportune. In questo caso l'Assemblea delibera per alzata e seduta (articolo 121 quater).

Si possono proporre rettifiche anche su emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione.

Dopo l'approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge l'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato (articolo 121 ter).

La Commissione ed il Governo possono richiedere, motivandolo, il rinvio del disegno di legge esaminato in Commissione per un ulteriore approfondimento. In questo caso l'Assemblea decide per alzata e seduta.

Trascorsi 15 giorni il disegno di legge sarà iscritto nuovamente all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o sulla reiezione di emendamenti ad articoli del disegno di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota l'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati.

Se il voto è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno o su una mozione. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Possono fare dichiarazioni di voto un deputato per gruppo parlamentare, nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.

Una volta completata la votazione di tutti i singoli articoli del disegno di legge quest'ultimo viene messo in votazione finale per scrutinio nominale.

La votazione si effettua per scrutinio segreto qualora lo richiedano almeno dodici deputati. Sulla votazione finale dei disegni di legge non può essere posta dal Governo la questione di fiducia.

Qualora si tratti di disegni di legge di approvazione di bilancio o del consuntivo

vo della Regione, di variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio la votazione finale si effettua in ogni caso per scrutinio nominale. Se un disegno di legge o qualsiasi altro documento viene respinto dall'Aula non può essere riesaminato nel corso della stessa sessione.

Qui di seguito si riporta un esempio di svolgimento di esame di disegno di legge, la cui discussione ha inizio nella seduta numero 188 del 3 marzo 2004, sotto la presidenza del Vicepresidente Fleres:



*Discussione del disegno di legge (n. 359/A)
«Istituzione della fondazione 'Fulvio Frisone'»*

*PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 359/A "Istituzione della Fondazione Fulvio Frisone", posto al numero 4). Invito i componenti della V Commissione «Cultura, formazione e lavoro» a prendere posto nel relativo banco.
In assenza del relatore, invito l'onorevole Baldari a svolgere la relazione.*

BALDARI, relatore f.f. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta riservandomi di intervenire successivamente nel corso della discussione del disegno di legge.

*PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*



Nella seduta numero 190 del 10 febbraio 2004, sempre sotto la presidenza del Vicepresidente Fleres, prosegue l'esame del disegno di legge:



Seguito della discussione del disegno di legge <<Istituzione della Fondazione 'Fulvio Frisone'>> (359/A)

PRESIDENTE, Si procede al seguito della discussione del disegno di legge n. 359/A «Istituzione della fondazione 'Fulvio Frisone'», posto al numero 3). Invito i componenti la competente Commissione a prendere posto nell'apposito banco. Si passa all'articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.

1. Al fine di favorire il più ampio diritto alla formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca nel settore della fisica nucleare, è promossa, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione di ricerca e culturale denominata 'Fulvio Frisone'.

2. La fondazione ha sede provvisoria in Catania presso Palazzo dei Minoriti negli uffici di rappresentanza della Regione.

3. La sede definitiva può



essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione».

*Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

- a) attività di ricerca in campo scientifico fisico-nucleare;*
- b) organizzazione di seminari sulle tematiche di cui alla lettera a) anche in collaborazione con l'università ed altre istituzioni ed enti di ricerca;*
- c) collaborazione nei confronti di coloro i quali, trovandosi in particolari condizioni di impedimento fisico, dimostrano valide ed interessanti propensioni nel settore della ricerca scientifica tali da far giungere a risultati innovatori, sulla base di certificazione rilasciata da una Università siciliana».*

*Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Ortisi gli emendamenti 2.1 e 2.2. Gli emendamenti decadono per assenza dall'Aula del firmatario. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Art. 3.

1. Nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere:

- a) che la fondazione è amministrata gratuitamente da un organo composto dal Presidente e dai due Vice presidenti dell'Assemblea regionale siciliana, dai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati, dal dott. Fulvio Frisone o da altro esperto nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;*

- b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;*
- c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;*
- d) la nomina di un direttore generale.*

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.

3. Per il periodo successivo alla sua costituzione e fino alla conclusione della legislatura durante la quale avviene la costituzione stessa, il consiglio di amministrazione si intende costituito e rimane in carica con i membri espressione dell'Assemblea regionale siciliana e con il dott. Fulvio Frisone».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 3.1, aggiuntivo del comma 3-bis.

Lo pongo in votazione, con il parere favorevole del Governo e della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Art. 4.

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di 200 migliaia di euro per l'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli anni 2005 e 2006, alla fondazione è concesso un contributo annuo valutato in 100 migliaia di euro.

4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della

Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.01.02, accantonamento 1001».

*Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*

*Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:
«Art. 5.*

1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, è devoluto all'Assemblea regionale siciliana».



*Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.
(E' approvato)*

*Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:
numero 366 <<Iniziativa per l'istituzione del Liceo musicale presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutica (ex Conservatori)>>, degli onorevoli Antinoro, Catania Giuseppe, Maurici, Fleres e Baldari. Ne do lettura:*

«L'Assemblea Regionale Siciliana

Premesso che

-La legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha trasformato i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutica, inquadrandoli nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

-detti Istituti sono dotati di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria,

didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, pur essendo riservati al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento;

-gli ex conservatori attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e rilasciano specifici diplomi accademici equipollenti ai titoli di studio universitari al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi;

-fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, hanno facoltà di attivare corsi di formazione corale e coreutica di base in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore;

-che la legge 28 marzo 2003, n. 53 prevede, nell'ambito del sistema dei licei, il liceo musicale e coreutica, di durata quinquennale;

Considerato che

-Attualmente gli studenti degli I.S.S.M. (ex conservatori) hanno la possibilità di frequentare la scuola media statale annessa al conservatorio ma, per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono costretti al gravoso impegno della doppia frequenza;

-è opportuno assicurare la continuità didattica e musicale in modo da guidare gli allievi dalle scuole elementari fino al conseguimento del diploma di scuola di secondo grado richiesto per accedere all'I.S.S.M.;

impegna il Governo della Regione

a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine dell'istituzione di un liceo musicale presso gli I.S.S.M. della Sicilia, avvalendosi dei poteri conferiti dalle norme di attuazione dello Statuto (DPR 14 maggio 1985, n. 246 e dalla legge regionale n. 6 del 2002, in materia di programmazione della rete scolastica». (366).

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

GRANATA, assessore per i beni culturali, ambientali e la pubblica istruzione.
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, avverto che la votazione finale del disegno di legge avverrà successivamente.



Infine, nella seduta numero 191 del 16 marzo 2004, sotto la presidenza del Presidente Lo Porto, il disegno di legge è posto in votazione finale ed approvato:



Votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge "Istituzione della fondazione Fulvio Frisone" (359/A)

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio palese

nominale del disegno di legge "Istituzione della fondazione Fulvio Frisone" (359/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

(Si procede alla votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Essendosi riscontrati difetti nel funzionamento dei dispositivi del procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento interno, annullo la votazione e dispongo che si ripeta.

(Si procede alla votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio palese nominale del disegno di legge "Istituzione della fondazione Fulvio Frisone" (n. 359/A):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	42
Astenuti	2

(L'Assemblea approva)





Ordini del giorno



Prima dell'inizio della discussione generale o durante lo svolgimento della stessa, ogni deputato può presentare ordini del giorno riguardanti la materia in discussione. Gli ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza che il proponente abbia il diritto di svolgerli (*si tratta, in sostanza, di illustrarli*). Inoltre non è possibile presentare emendamenti agli ordini del giorno.

Va detto che un ordine del giorno non può avere un contenuto che sia in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea regionale, né può contenere frasi sconvenienti o riguardanti argomenti estranei al disegno di legge.

È il Presidente che ne stabilisce la ammissibilità, previa lettura; può però proporsi la questione pregiudiziale (*cioè il deputato chiede che l'argomento non venga discusso, sulla richiesta l'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro*). La questione pregiudiziale non è ammessa quando si discutono uno o più emendamenti.

Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale e non è ammessa la votazione per parti separate. Nelle votazioni l'ordine del giorno semplice ha la precedenza su quelli motivati, ma non sulle mozioni.

Qui di seguito si riporta la presentazione ed approvazione di un ordine del giorno, avvenute nel corso della seduta numero 190 del 10 marzo 2004:



***PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno numero 365 "Iniziativa per un impegno del Governo nazionale anche sugli aspetti siciliani della 'vicenda Parmalat'", degli onorevoli Villari, Speciale, Cracolici, Giannopolo, Panarello e Zago.*

Ne do lettura:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

Premesso che in questi giorni è stato respinto da parte del giudice della IV sezione civile del Tribunale di Catania il ricorso presentato dall'Azienda "LATTE SOLE" di Catania a seguito della revoca dei fidi bancari da parte di sette istituti di credito;

considerato che dalle dichiarazioni del direttore amministrativo della Latte Sole, la cessione dell'Azienda alla PARMALAT avvenuta all'inizio del 2001 non ha intaccato "l'autonomia e l'indipendenza di gestione" tanto da avere anche degli utili e quindi nessun problema di carattere finanziario;

considerato ancora che le conseguenze del fallimento ricadrebbero su 171 dipendenti dell'Azienda e su migliaia di allevatori (soprattutto nella provin-



cia di Ragusa) più l'indotto e che con "Latte Sole " che rappresenta un importante pilastro del comparto agro-alimentare siciliano, rischi di morire non soltanto un'azienda ma un pezzo importante dell' economia della provincia di Catania e della Sicilia in generale;

considerato infine che la vicenda preoccupa a ragione i 171 dipendenti dell'Azienda casearia ed i migliaia di allevatori più l'indotto e che le Organizzazioni Sindacali e Professionali hanno già chiesto ed ottenuto dal Prefetto di Catania un incontro urgente per istituire un tavolo comune al fine di evitare problemi occupazionali oltre che per accelerare i tempi di recupero dei 5 mln di euro di Iva che la "Latte Sole" vanta nei confronti dell'Erario, allo scopo di fare tornare l'Azienda nelle condizioni di potere disporre di liquidità e potere fronteggiare le esigenze finanziarie quotidiane;

constatato che la "vicenda PARMALAT" rischia di creare un effetto a catena anche nei confronti delle altre Aziende siciliane interessate quali la MG di Termini Imprese, la COSAL, ex Ciappazzi;

impegna il Governo della Regione

ad intervenire con urgenza con tutte le iniziative istituzionali atte a determinare un impegno del governo nazionale anche sugli aspetti siciliani della "vicenda PARMALAT" che non può essere subito come un fenomeno che meccanicamente crea ripercussioni negative per le Aziende collegate ma finanziariamente autonome esane;

a ricercare ogni soluzione possibile a livello regionale affinché le Aziende sopra citate possano essere correttamente tutelate e con esse il patrimonio industriale e professionale che rappresentano;

ad adoperarsi nei confronti del Governo nazionale per il recupero dei 5

milioni di euro di Iva che l'Azienda vanta sull'Erario in modo da garantire una liquidità immediata all'Azienda». (365)

VILLARI - SPEZIALE – CRACOLICI
GIANNOPOLO- PANARELLO - ZAGO

Si passa all'ordine del giorno n. 365. Il parere del Governo?

CASTIGLIONE, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)





Assemblea vota per alzata e seduta, per divisione, per scrutinio nominale e per scrutinio segreto.

Di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta, a meno che cinque deputati chiedano la votazione per divisione, sette la votazione per scrutinio nominale e nove la votazione per scrutinio segreto. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.

Se la domanda è fatta verbalmente, il presidente - per accertare il numero di deputati richiesto - invita i deputati che l'appoggiano ad alzarsi. Se i proponenti la domanda di votazione per divisione, per scrutinio nominale o per scrutinio segreto non sono presenti in Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto, la domanda si intende ritirata.

Nelle questioni riguardanti persone la votazione è sempre fatta a scrutinio segreto.

Normalmente le votazioni a scrutinio nominale ed a scrutinio segreto sono effettuate mediante procedimento elettronico con registrazione dei votanti.

Quando il voto avviene per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralmente e da non meno di cinque deputati o dal Governo. Su conforme richiesta si procede per divisione se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova.

Nella votazione per divisione il Presidente indica da quale parte debbano porsi rispettivamente i deputati favorevoli e quelli contrari. Per agevolare il computo dei voti, il Presidente può disporre che la votazione per alzata e seduta, o la riprova, sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti.

Si procede allo scrutinio nominale per appello in caso di difetto dei dispositivi del procedimento elettronico. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale. Nel caso in cui si voti per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no e dispone che si proceda all'appello dei deputati in ordine alfabetico. Esaurito l'appello, si rifà la chiama dei deputati che non sono risultati presenti.

In caso di difetto dei dispositivi elettronici riguardanti la votazione a scrutinio segreto, ad ogni votante sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, da deponsi nelle urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I deputati segretari prendono nota dei votanti.

Il voto a favore si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione i segretari contano le palline, redigono il verbale sull'esito della votazione ed il Presidente proclama il risultato.

Prima che avvenga la votazione il deputato può dichiarare di astenersi o dare una breve spiegazione del proprio voto. Nel caso di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I segretari prendono nota delle astensioni.

Nelle votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto, i deputati che dichiarino di astenersi sono computati come presenti ai fini del numero legale.

Una volta iniziata, la votazione non può essere interrotta e non è più concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo al Regolamento in relazione alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del procedimento elettronico di voto.

Normalmente l'Assemblea delibera a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata, diversamente da quello che accade nelle Commissioni legislative dove, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Se si verificano delle irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che si ripeta. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula <<l'Assemblea approva>> o <<l'Assemblea non approva>>.

Il Regolamento dell'ARS prevede, all'articolo 133, che il Presidente, di concerto con i vicepresidenti e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, individua e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, garantendo, nell'ambito della durata delle stesse, la *par condicio* tra i diversi Gruppi parlamentari.



Attività ispettiva e politica



ciascun deputato può proporre interrogazioni nell'ambito della funzione ispettiva. La interrogazione può essere presentata con richiesta di risposta orale o di risposta scritta.

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Governo per sapere se un fatto sia vero; se determinate informazioni siano giunte al Governo o se siano esatte; se il Governo intenda comunicare all'Aula determinati documenti o abbia preso o intenda prendere decisioni su oggetti ben individuati; per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

L'interrogazione viene presentata dal deputato in forma scritta, e senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura in Aula nella seduta immediatamente successiva alla data in cui l'interrogazione stessa è pervenuta agli uffici dell'Assemblea. Le interrogazioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate integralmente e secondo l'ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

Al Governo è data la facoltà di chiedere l'iscrizione di una interrogazione nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione; il Governo ha pure facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio

Se l'interrogazione ha carattere di urgenza anche il firmatario ha facoltà di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi.

Il Regolamento prescrive che il Governo debba rispondere alle interrogazioni

con risposta orale entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, la interrogazione si intende presentata con richiesta di risposta scritta. Se, trascorsi venti giorni non sia stata ancora data risposta, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Aula finché non sia trattata.



Svolgimento delle interrogazioni



Al l'inizio della seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta stessa seguendo l'ordine della loro iscrizione. Il Governo risponde tranne che dichiararsi di non poterlo fare o di dovere differire la risposta; in questo caso indica la data in cui risponderà.

Se il deputato che ha presentato l'interrogazione non è presente in Aula al momento della trattazione, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

La risposta del Governo alla interrogazione può dar luogo a replica, per non più di cinque minuti, da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o non

soddisfatto. Il Presidente giudica sulla richiesta del deputato di riconoscere carattere di urgenza ad una interrogazione e, sentito il Governo, può disporre lo svolgimento immediato dell'interrogazione o la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva. Il Governo può comunque sempre chiedere di differire la risposta fissandone la data.

Quando il deputato presenta una interrogazione può dichiarare che intende avere risposta in Commissione. In tal caso il Presidente dell'Assemblea trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo ed al primo firmatario. L'interrogazione viene quindi iscritta all'ordine del giorno della prima seduta di commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla trasmissione, e deve essere discussa entro i successivi quindici giorni.

Quando le sedute di commissione sono dedicate allo svolgimento di interrogazioni sono pubbliche e si applicano le stesse norme regolamentari che ne disciplinano lo svolgimento in Aula. A tal fine, la pubblicità dei lavori è assicurata mediante registrazione e ne è dato conto nel Bollettino delle Commissioni.

Nel caso di interrogazione con richiesta di risposta scritta, il Governo, entro quindici giorni, dà risposta scritta all'interrogante trasmettendone copia al Presidente dell'Assemblea, che ne dà comunicazione all'Assemblea stessa nella prima seduta successiva. Questa risposta verrà inserita nel resoconto della seduta in cui viene comunicata all'Assemblea.

Nella formulazione del calendario dei lavori, viene pure inserita la risposta del Governo ad interrogazioni a risposta immediata. Pertanto il Presidente dell'Assemblea, sentiti i gruppi parlamentari e di intesa con il Governo,

stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presenteranno per iscritto alla Presidenza interrogazioni consistenti in una semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano diversi anche i gruppi parlamentari di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione fra i gruppi.

In Aula il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti ed il presentatore replica per non più di un minuto. Le interrogazioni che vengono svolte con questo sistema (previsto dall'articolo 144 bis del regolamento) non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Qui di seguito si riporta lo svolgimento in Aula di una interrogazione, svoltasi nella seduta numero 192 del 17 marzo 2004:



PRESIDENTE. *Si passa all'interrogazione numero 1454 "Iniziativa per dare attuazione alla sospensione contributiva e tributaria in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dalle eruzioni dell'Etna", a firma dell'onorevole Raiti. Ne do lettura:*

<<Al Presidente della Regione e all'Assessore per il bilancio e le finanze, premesso che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sancito la sospensione contributiva e tributaria dei soggetti residenti nei comuni colpiti dalla cosiddetta emergenza Etna;

La Montepaschi SERIT, nonostante il provvedimento sospensivo, continua a notificare i tributi iscritti nei ruoli poiché gli enti impositori non hanno ancora provveduto al ritiro della concessione per la riscossione;

l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate non hanno ancora provveduto ad emettere una misura necessaria e generalizzata per consentire la verifica delle iscrizioni a ruolo con tempi razionali, costringendo ogni singolo soggetto ad avvalersi dei benefici di legge con apposita istanza avverso le cartelle ancorché notificate nel periodo di sospensione;

tale condizione mette in serio rischio il contribuente, il quale, per far valere i propri diritti, è costretto ad avviare l'iter burocratico di sospensione con il conseguente aggravio di costi;

risulta che gli archivi dell'INPS non sono costantemente aggiornati e parecchi versamenti contributivi, compresi quelli relativi ai condoni effettuati negli anni precedenti, non sono stati ancora acquisiti e risultano ancora iscritti nei ruoli,

ritenuto che quanto esposto in premessa danneggia seriamente i contribuenti;



Per sapere:

Se non intendano valutare urgentemente la situazione anomala che si è venuta a creare verificando quali siano i motivi che hanno impedito l'attuazione, in tempi celeri dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri nel rispetto dell'urgenza del caso e provvedendo a porre fine al disagio emerso;

quali iniziative intendano adottare al fine di mettere ordine nella vicenda e affinché gli uffici, che dovrebbero lavorare di concerto stiano realmente in comunicazione fra loro per dare finalmente seguito alla sospensione dei tributi per gli abitanti dei comuni colpiti dalle eruzioni dell'Etna e dal terremoto >>. (1454)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore rispondere all'interrogazione.

PAGANO, assessore per il bilancio e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione numero 1454 l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative intenda prendere il Governo per porre fine ai disagi che stanno subendo i cittadini colpiti dalle eruzioni vulcaniche dell'Etna ai quali, a seguito della sospensione contributiva e tributaria emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuano a pervenire le cartelle di pagamento per il periodo oggetto di sospensione.

Come ben sapete, la nostra Regione, per l'espletamento delle funzioni che le sono state attribuite dallo Statuto, si avvale degli uffici periferici dell'Amministrazione statale e quindi anche degli uffici finanziari, oggi uffici dell'Agenzia delle Entrate, la cui organizzazione e competenze sono regolate dallo Stato.

Il servizio di riscossione dei tributi iscritti a ruolo è affidato ad un Concessionario della riscossione che in Sicilia, fino al 31 dicembre 2004, è gestito dalla Montepaschi Serit S.pA, in nove ambiti provinciali.

La procedura di affidamento dei ruoli al Concessionario è di competenza dei

singoli Uffici a cui è demandato il potere di accertamento dei singoli tributi, che in Sicilia, per quanto riguarda i tributi erariali, è affidato alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio. Già dall'ultima decade del mese di febbraio, periodo in cui ho ricevuto l'atto ispettivo in argomento, ho interessato l'Agenzia delle Entrate per la Sicilia ed il Concessionario della riscossione, al fine di ricevere dettagliate notizie al riguardo, sollecitando, nel contempo, l'eventuale risoluzione della problematica sorta nelle province interessate dalla sospensione tributaria. Pur non sussistendo la possibilità di un intervento diretto da parte del Governo per pervenire ad una soluzione della problematica rappresentata, si assicura che, una volta verificate le motivazioni che stanno alla base delle osservazioni trascritte nell'interrogazione, si richiederà alla Direzione Regionale delle Entrate di adottare tutte le iniziative necessarie per la risoluzione definitiva delle problematiche in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raiti per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

RAITI. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, la tematica affrontata con questa interrogazione è fondamentale.

Onorevole Assessore, mi permetto di ricordarle che, proprio questa settimana, il Governo nazionale, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha prorogato per un altro anno la sospensione dei tributi per le zone interessate dalle calamità naturali dell'ottobre 2002. Il Governo nazionale, che sappiamo tutti non essere particolarmente disponibile a concedere delle agevolazioni alla nostra Terra, ha riconosciuto quindi che vi è ancora un forte stato di disagio in alcuni comuni colpiti dal terremoto - mi riferisco a Santa Venerina, ad Acireale, a Milo, a Giarre - e in altri comuni colpiti dall'eruzione lavica, prorogando la sospensione dei tributi fino al 2005.

Prendo atto della celerità e dell'attenzione del Governo regionale, assessore Pagano, ma ciò che accade è davvero inverosimile e vergognoso ed io per primo ho avuto modo di constatarlo personalmente insieme a tutti i cittadini che vivono in quel territorio.

La Montepaschi continua costantemente a mandare le cartelle esattoriali pur essendovi un provvedimento legislativo che prevede che in quei comuni - sette per l'esattezza - i tributi sono sospesi, e questo - ripeto - in base ad una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

I cittadini, nonostante i problemi che già li colpiscono, devono ricorrere e sono costretti a recarsi alla Montepaschi; devono incaricare dei professionisti e poi la Montepaschi chiede che venga predisposta una domanda ad hoc per la sospensione della riscossione dei tributi perché altrimenti si procederà - oggi le procedure nazionali lo consentono - al fermo degli autoveicoli ed all'iscrizione delle ipoteche sugli immobili.

Ciò è davvero assurdo, improponibile e, in uno Stato di diritto, assolutamente inconsueto; è indecoroso considerato che lo stato di disagio continua a gravare sui cittadini, piuttosto che sollevarli da questo problema, a causa dei previsti adempimenti burocratici.

Nonostante mi ritenga parzialmente soddisfatto visto l'impegno da lei manifestato, le chiedo, onorevole Assessore, di impegnarsi fortemente nei confronti della Montepaschi che ha stipulato delle convenzioni con la Regione. Alla Montepaschi versiamo una parte della riscossione dei tributi. Vista l'entità delle somme che vengono versate annualmente, non ritengo giusto che la Montepaschi effettui simili azioni di terrorismo psicologico nei confronti di comunità che hanno già i loro problemi, a partire dai terremotati.





Svolgimento delle interpellanze



a interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta.

Il deputato che intende presentare una interpellanza al Governo lo fa per iscritto e senza motivazione. Anche in questo caso, come per le interrogazioni, il Presidente ne dà lettura all'Assemblea. Le interpellanze sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono lette e sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

Il Governo può consentire lo svolgimento immediato dell'interpellanza o che questa venga svolta nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne viene dato annuncio, il Governo dichiara se e quando intenda rispondere.

Se il Governo respinge o rinvia l'interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone. Se il Governo non fa alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annuncio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta all'ordine del giorno per il suo svolgimento, secondo l'ordine di presentazione.

Se l'Assemblea lo consente, le interpellanze presentate su argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e svolte contemporanea-

mente. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da lui presentata, è dato immediatamente avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

Il Presidente dell'Assemblea può stabilire di dedicare apposite sedute allo svolgimento di interpellanze di particolare rilievo politico o concernenti argomenti di largo interesse generale.

L'interpellante può svolgere il suo intervento per non più di venti minuti, salvo che su sua richiesta l'Assemblea non lo consenta, senza discussione e per alzata e seduta.

Quindi, il Governo fornisce la risposta e l'interpellante, successivamente, può esporre le ragioni per le quali sia o meno soddisfatto della risposta.

Nel caso in cui non sia soddisfatto, presenta una mozione. Se non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi deputato.

Qui di seguito si riporta lo svolgimento di una interpellanza:



***PRESIDENTE.** Si passa all'interpellanza numero 128 "Provvedimenti circa la procedura di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi da parte della Regione siciliana".*

Ne do lettura:

<<Al Presidente della Regione, all'Assessore per la sanità, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per il bilancio e le finanze, premesso che:

sulla base di dati INPS del 2001, gli invalidi civili, sul fronte pensioni rappresentano circa il 12,7% dell'intera utenza siciliana e che tutte queste pratiche registrano ritardi per la liquidazione delle domande oscillanti tra i due ed i tre anni;

considerato che l'obiettivo incidenza sociale di tali ritardi appare ulteriormente evidenziata dal contesto siciliano e dall'ulteriore aggravio di situazioni già di per sé compromesse e di condizioni già in partenza di disagio sociale quando non di estrema indigenza;

valutato, in sostanza, che i civili e solidali intenti del legislatore sono di fatto appannati da un meccanismo attuativo che parte dalla richiesta formale del cittadino, per transitare poi dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Prefetture e per concludersi presso l'INPS, allo stato soltanto ente erogatore;

tenuto conto che, ad esempio, per quanto attiene alle indennità d'accompagnamento, accade fin troppo spesso che esse vengano liquidate agli eredi per l'avvenuto decesso, nelle more, dell'invalido, con l'ovvio, visibilissimo snaturamento del senso stesso della

norma e del suo più vero intento;

evidenziato che la normativa nazionale ha previsto criteri e modalità per abbreviare l'iter di queste pratiche decentrando i poteri alle Regioni, più specificatamente col decreto



legislativo 31 marzo 1998, n. 118 e con la legge 23 dicembre 2000, numero 388, riconoscendo alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti d'invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS a seguito di specifica convenzione;

preso atto che l'eventuale annullamento del passaggio in Prefettura metterebbe l'INPS nelle condizioni di chiudere le pratiche in un tempo pari ad un terzo di quello impiegato per tutto l'iter evitando così gli oneri di un contenzioso spropositato e senza fine;

per conoscere se il Governo della Regione non ritenga insieme utile e doveroso attivarsi da subito per rivedere il percorso di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili indirizzandosi verso l'unificazione della linea concessione-erogazione nella competenza di un unico Ente, dopo averne valutato l'impatto in termini finanziari e funzionali, per arrivare, previo recepimento della normativa nazionale in materia, ad una specifica convenzione da stipularsi con l'INPS>>. (128)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per rispondere all'interpellanza.

PAGANO, assessore per il bilancio e le finanze. Onorevoli colleghi, con l'interpellanza numero 128, gli onorevoli interroganti hanno chiesto di conoscere se il Governo della Regione, tenuto conto che la normativa nazionale con il decreto legislativo 112 del 1998 ha decentrato alcuni poteri alle regioni, ha previsto criteri e modalità per abbreviare l'iter di erogazione delle prestazioni a favore degli invalidi civili, indirizzandosi verso l'unificazione della linea concessione-erogazione nella competenza di un unico ente dopo averne valutato l'impatto in termini finanziari e funzionali, per arrivare, previo recepimento della normativa

nazionale, ad una specifica convenzione da stipularsi con l'INPS.

Vi rappresento che il decreto legislativo numero 112 del 31 marzo 1998, che ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, ha previsto, all'articolo 10, che per le regioni a statuto speciale si provvede al trasferimento con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Allo stato attuale, la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 43 del nostro Statuto deputata alla predisposizione delle norme di attuazione, non ha definito la problematica relativa al trasferimento delle funzioni concernenti la materia degli invalidi civili.

Tale problematica, pertanto, rimane al momento della competenza dello Stato e potrà essere affrontata dall'Amministrazione regionale non appena verrà trasferita con apposita norma di attuazione dello Statuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Formica per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

FORMICA. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto.



L'ARS promuove che
...a seguito degli eventi sommi del 27-
29 ottobre 2012 e successi
in provincia di Cuneo, si
promuova ogni iniziativa per
quanto più rapidamente
farlo degli interventi di riparazione
e ricostruzione degli edifici
danneggiati a Zaffinova, Mabi...



Svolgimento delle mozioni

U

na mozione che intende promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea può essere proposta senza essere preceduta da interpellanza. In tal caso deve essere firmata da almeno quattro deputati. Viene poi letta in Assemblea nella seduta successiva a quella della sua presentazione.

Dopo la sua lettura l'Assemblea, sentiti il Governo, il proponente e non più di due deputati, determina il giorno in cui dovrà essere discussa. Ciascun oratore non può parlare per più di dieci minuti.

Una volta che sia stata letta, la mozione non può più essere ritirata se cinque o più deputati vi si oppongono.

Le mozioni, pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette, sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata alla loro discussione. Possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti. Questi termini sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto. Detti termini sono invece triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o sfiducia.

Se l'Assemblea lo consente, più mozioni che siano relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono costituire oggetto di un'unica discussione. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su

cui si apre la discussione subito dopo il proponente. Questa procedura si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

Nel caso di unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze, ma gli interpellanti possono rinunciare alla loro interpellanza e, in tal caso, sono iscritti a parlare sulla mozione subito dopo il proponente.

Sempre in caso di unica discussione, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici vengono votate secondo l'ordine di presentazione.

Se una di queste non è approvata, la non approvazione non preclude la votazione delle successive. L'approvazione di una di esse, invece, preclude la votazione delle altre.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi dopo la chiusura della discussione generale. Il presentatore della mozione ha diritto di parlare prima della chiusura. I singoli emendamenti, poi, sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono. Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale, se è soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Le mozioni di fiducia o sfiducia al Governo devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano decorsi tre giorni dalla sua presentazione.

Lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze e la discussione delle mozioni avvengono a parte di ogni altra discussione. Quando viene formulato il calendario, sono individuate le sedute destinate allo svolgimento di

interrogazioni ed interpellanze nonché alla discussione di mozioni, prevedendone almeno una per ogni settimana. Negli altri giorni, invece, limitatamente alla prima ora della seduta sono svolte interrogazioni ed interpellanze. Va detto che non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni che contengano frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea a quelle di competenza dell'Assemblea regionale. Su questo giudica in maniera inappellabile il Presidente.

Si riporta qui di seguito la discussione di una mozione nel corso della seduta d'Aula numero 165 del 14 ottobre 2003:



***PRESIDENTE.** Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Discussione della mozione n. 239 <<Proroga dei termini per la presentazione dei progetti per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 27-29 ottobre 2002 nella provincia di Catania>>, degli onorevoli Raiti, Ferro, Micciché, Morinello, Orlando, Barbagallo, Liotta, Spampinato, Villari, Basile, Cristaudo, Fleres, Leanza N., Garofalo, Moschetto. Ne do lettura:*

<<L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi avvenuti in provincia di Catania, occorre assumere ogni iniziativa per favorire quanto più rapidamente possibile l'avvio degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati a Zafferana, Milo, Santa Venerina, Aciccate-

na, Sant'alfio, Acireale, Giarre, Piedimonte Etneo, Linguaglossa;

- e ciò si è reso necessario al fine di superare la fase dell'emergenza e di favorire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività commerciali e produttive e ristabilire le normali condizioni di vita per la popolazione colpita;
- l'11 giugno 2003, il Presidente della Regione ha emanato la 'Direttiva per gli interventi di riparazione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania';
- la domanda di contributo sul patrimonio privato doveva essere presentata dagli aventi diritto al Sindaco del Comune interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
- i termini per la presentazione dei progetti esecutivi degli interventi sono stati fissati in 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di contributo (27 luglio 2003), cioè al 25 settembre 2003;

CONSIDERATO che:

- nei 60 giorni di tempo concessi per la redazione e presentazione dei progetti esecutivi era incluso il mese di agosto;
- 60 giorni per redarre un progetto esecutivo (relazioni, elaborati architettonici, calcoli, computo metrico, ecc.) possono non



essere sufficienti, specie per i grossi immobili per i quali non è disponibile il rilievo;

- *la fretta di consegnare gli elaborati va senz'altro a discapito della qualità degli stessi;*
- *l'assenza di direttive tecniche per gli interventi progettuali consentiti e quantificabili ha reso l'attività dei professionisti particolarmente complicata e priva di quelle certezze che la delicatezza dell'argomento e il rispetto per le collettività coinvolte impongono;*
- *l'assenza di direttive tecniche comporta, inoltre, il rinvio delle problematiche tecniche all'esame ed all'operato di una commissione, senza regole valide per tutti e con il concreto timore, in fase istruttoria, di possibili risultati incoerenti tra loro;*
- *il breve arco temporale concesso per la redazione dei progetti esecutivi non è giustificato dall'urgenza e/o necessità di ristrutturare nel più breve tempo possibile;*
- *inoltre, nella direttiva presidenziale all'art. 12 è stata prevista la realizzazione anticipata degli interventi, nelle more dell'assegnazione dei contributi governativi, con l'immediato inizio dei lavori nel caso in cui gli stessi non necessitino del rilascio della concessione edilizia da parte dei Sindaci;*
- *gli interventi nella maggior parte dei casi consistono nel miglioramento e/o adeguamento sismico senza modifiche di sagome, superfici e volumi, il cui asseveramento non comporta il rilascio della concessione edilizia;*

- ancora una volta i liberi professionisti sono stati chiamati ad operare in difetto di regole certe ma con tempi brevi ed inderogabili, con il risultato di compromettere la qualità del prodotto finale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

- per quanto sopra esposto, a prorogare il termine di scadenza della presentazione dei progetti;
- a convocare immediatamente una commissione formata degli organismi interessati (organi tecnici, ordini professionali, sindacati dei liberi professionisti tecnici) che possa determinare, in brevissimo tempo, le direttive tecniche attualmente inesistenti >> (239).

Raiti - Ferro – Micciché - Morinello -
Orlando - Barbagallo - Liotta - Spampinato -
Villari - Basile - Cristaudo - Fleres - Leanza
N. - Garofalo - Moschetto

Ha facoltà di parlare l'onorevole Raiti per illustrare la predetta mozione.

RAITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente avendo già discusso della mozione di che trattasi nella seduta precedente in cui si è poi votato di porla all'ordine del giorno della seduta odierna, quindi immediatamente dopo la sua presentazione. Nella sostanza, la mozione impegna il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario per il terremoto, affinché conceda una proroga dei termini per la presentazione dei progetti da parte dei privati che abbiano subito nelle proprie abitazioni danni causati dal terremoto di Santa

Venerina: il termine è, infatti, scaduto a settembre e, considerato che l'ordinanza (che fissava il termine di sessanta giorni) era stata presentata a luglio - ed essendo quindi trascorso, come sappiamo, il mese di agosto con la relativa sospensione dell'attività degli uffici - orbene, detto periodo di validità è dunque trascorso invano cosicché i tecnici non sono stati nelle condizioni di presentare i progetti, così come previsto. Tra l'altro, tengo a precisare che il rinvio della proroga di detto termine viene chiesto da tutti i deputati catanesi, nonché da tutte le associazioni di categoria interessate. Credo, pertanto, che l'Assemblea debba approvare questa mozione all'unanimità procedendo nella direzione di alleviare i disagi che le popolazioni terremotate oggi stanno soffrendo.

PRESIDENTE. *Il parere del Governo?*

PAGANO, assessore per il bilancio e le finanze. *Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che il dispositivo della mozione testé illustrata possa essere accettato come una raccomandazione che, certamente, il Governo avrà modo di fare propria.*



Si comprenderà tuttavia che, non essendo il responsabile dell'assessorato competente, è opportuna una riflessione più approfondita; ma, certamente, lo ribadisco, accettiamo il dispositivo della mozione quale raccomandazione.

PRESIDENTE. *L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni dell'assessore Pagano legate ad un elemento obiettivo e, cioè, che, non essendo egli preposto all'Assessorato competente per la materia di che trattasi, non può assumersi di conseguenza la relativa responsabilità. Non essendoci altri iscritti a parlare, pongo in votazione la mozione numero 239, a firma dell'onorevole Raiti ed altri. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.*

(E' approvata)





Discussione sulla relazione concernente l'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'Amministrazione



Il Governo presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno. Sulla relazione si svolge una discussione in Assemblea non prima di cinque giorni dalla distribuzione ai deputati e non oltre quindici. Per la discussione viene assegnato a ciascun Gruppo parlamentare un termine di 30 minuti, più cinque minuti per ogni deputato appartenente al gruppo stesso; ogni intervento non può comunque superare i 20 minuti ed è ammessa la presentazione di ordini del giorno.

Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno dell'ARS, nel corso della tredicesima legislatura hanno introdotto, con l'articolo 160 ter, il Comitato per la qualità della legislazione, che esprime parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, ed anche alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione vigente.

Tale Comitato sarà composto da cinque deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale in modo da rispecchiare la consistenza dei Gruppi parlamentari.

Ogni Commissione, prima di esprimere il voto finale, trasmetterà a tale Comitato i disegni di legge per il parere, ed il Comitato esprimerà il parere entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta, elevati a quindici giorni nel caso di disegni di legge relativi a testi unici. Trascorso tale termine la Commissione può procedere nell'iter legislativo. Infine, il parere è trasmesso alla Commissione ed allegato alla relazione che questa presenta all'Assemblea.



Conclusione della seduta



La seduta ha termine normalmente quando siano stati esauriti tutti i punti contenuti nell'ordine del giorno o non sia possibile esaurirli nel corso della seduta.

A tal fine il Presidente, dopo avere comunicato ai deputati la data e l'ora della prossima seduta d'Aula, dà lettura dell'ordine del giorno della seduta successiva, di cui si riporta qui di seguito un esempio:



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XIII Legislatura

XVII SESSIONE ORDINARIA

185ª SEDUTA PUBBLICA

Martedì 27 gennaio 2004 – ore 17.00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - LETTURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83, LETTERA D), E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLA MOZIONE:

N. 258 – Istituzione del servizio di farmacia nelle strutture sanitarie private che esercitano attività di ricovero e terapia equipollenti alle strutture pubbliche.

(20/01/2004)

SPAMPINATO – ORTISI – RAITI – PAPANIA


III - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

*“Disciplina dell’istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull’iniziativa legislativa popolare e dei Consigli comunali e provinciali”
(nn. 534-537-421-424-426-458/A) (Seguito)*

Relatore: on. Ortisi



Note



grafica: Sfera Comunicazione Srl

finito di stampare nel mese di maggio 2004